



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 234

ORDINANZA

N. 38 DEL 27-10-2017

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE VELOCITA' STRADA COMUNALE LOCALITA' CAVALLARI DI PIZZOLI. TRATTO INTERESSATTO SEDE PROVVISORIA ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI".

Constatato che, in seguito all'impatto di un mezzo pesante fuori sagoma sul sottopasso dello svincolo di Pizzoli (AQ) lungo la strada statale 260 "Picente", si è reso necessario istituire il senso unico alternato nel tratto in oggetto, da parte di personale dell'Anas;

Considerato opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, disporre la limitazione di velocità dei mezzi transitanti lungo la strada comunale località Cavallari in prossimità soprattutto dell'ingresso della sede provvisoria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani", per il periodo richiesto e comunque fino al ripristino della viabilità ;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area prot. 5946 del 28.7.2015;

Ritenuto dover provvedere al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare , la limitazione di velocità lungo il tratto di strada comunale di cui sopra,;

ORDINA

L'ISTITUZIONE di un limite massimo di velocità di **30 km/h** per tutte le categorie di veicoli, transitanti lungo la strada comunale interessata all'ingresso della sede provvisoria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani", per il periodo richiesto e comunque fino al ripristino della viabilità ;

Il provvedimento sia reso noto agli utenti mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale a cura dell'istante.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 27-10-2017

pubblicazione n. 1927

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 27-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale

Data 27-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ioannucci Fabrizio